



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.

Prot. 1355 del 05-02-2010

Tipo: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali*

FM/me

Roma, 4 FEB 2010

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di VERBANIA
Via San Bernardino 27
28922 Verbania**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 05/2010 – tariffa professionale – recesso cliente – diritto al compenso del professionista

Con riferimento al Vostro quesito formulato in data 12 gennaio 2010, con il quale si chiede se il professionista possa richiedere un preavviso di sei mesi (previsto per iscritto nel mandato professionale) in caso di revoca dell'incarico professionale e se sia legittimato a richiedere in caso di mancato preavviso, di essere pagato anche per i successivi sei mesi come da tariffa concordata pur essendo stato revocato l'incarico, si osserva quanto segue.

L'art. 2237 cod. civ. prevede che il cliente possa recedere dal contratto, rimborsando al professionista le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta, mentre limita la possibilità di recesso per il professionista alla sussistenza di una giusta causa. Il recesso esercitabile in ogni tempo dal cliente, senza nessun obbligo di motivazione, è stato giustificato in considerazione della natura fiduciaria del rapporto che richiede una costante adesione del cliente alla sua attuazione e alla necessità di tutelare gli interessi della parte tecnicamente debole del rapporto.

Tuttavia sia la dottrina che la giurisprudenza hanno ritenuto derogabili dalla volontà delle parti le disposizioni dell'art. 2237, comma 1, cod. civ. In particolare, in giurisprudenza si registrano due orientamenti:

- il primo, per il quale è ammessa la rinuncia alla facoltà di recesso, purchè risulti da una univoca ed espressa volontà delle parti in tal senso (cfr Cass. 5983/1996; Cass. 8690/1997; Cass. 3145/1998)¹;

¹ In tal senso anche la dottrina, la quale ha osservato che il termine fissato nelle prestazioni continuative fungerà da elemento volto ad eliminare l'indeterminatezza temporale del rapporto, ma sarà impotente di fronte all'unilaterale ripudio del vincolo. Il termine non costituirà ex se deroga alla facoltà di recesso: la quale, ove la si ammetta, dovrà risultare da espressa ed inequivoca manifestazione di volontà delle parti. Ciò per la semplice ragione che nei rapporti di

- il secondo, per il quale l'apposizione di un termine ad un rapporto continuativo può essere ritenuto sufficiente ad integrare un'ipotesi di deroga pattizia alla facoltà di recesso ex lege (cfr Cass. 5738/2000; Trib. Milano 23/10/2001; Trib. Milano, 22-12-2005).

Pertanto laddove le parti abbiano disciplinato contrattualmente le modalità di recesso, imponendo il rispetto di un termine di preavviso deve ritenersi legittima la richiesta del professionista volta ad ottenere il rispetto del suddetto termine.

Per quanto attiene alle somme spettanti al professionista, sembra utile richiamare due recenti sentenze della Corte di Cassazione che riconoscono al professionista il diritto ad ottenere il compenso contrattualmente previsto per l'intera durata del rapporto. In particolare la

- Cass. Civ., Sez. lavoro, con sentenza n. 24367 del 1 ottobre 2008 ha evidenziato che *"in tema di contratto d'opera, risponde ad interessi meritevoli di tutela per entrambe le parti, "ex" art. 1322 cod. civ., la pattuizione di predeterminazione della durata in deroga alla regolamentazione legale del recesso dal contratto, con la conseguenza che l'interruzione del rapporto contrattuale, per l'inadempimento di una delle due parti alla detta pattuizione, comporta per l'altra il diritto al risarcimento integrale del danno per la mancata esecuzione del rapporto nel periodo di tempo residuo rispetto alla scadenza del termine medesimo"*;
- la Cass. Civ., Sez. II, con sentenza n. 25238 del 29 novembre 2006, ha evidenziato che *"in tema di contratto di prestazione d'opera intellettuale, la previsione della possibilità di recesso "ad nutum" del cliente contemplata dall'art. 2237, comma primo, cod. civ., non ha carattere inderogabile e quindi è possibile che, per particolari esigenze delle parti, sia esclusa tale facoltà fino al termine del rapporto; l'apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa può essere sufficiente ad integrare la deroga pattizia alla facoltà di recesso così come disciplinata dalla legge, non essendo a tal fine necessario un patto specifico ed espresso; pertanto, poichè in assenza di pattuizioni diverse o di giusta causa, l'apposizione di un termine finale determina in modo vincolante la durata del rapporto, nel caso di recesso unilaterale dal contratto da parte del committente il prestatore ha il diritto di conseguire il compenso contrattualmente previsto per l'intera durata del rapporto."*

Con i migliori saluti.

Il Dirigente
Francesca Maione



durata la clausola recante il *dies ad quem* non è altro che la specificazione di un elemento naturale del contratto, del tutto ininfluenza rispetto al potere di recesso, previsto dall'art. 2237, comma 1, per ragioni che nulla hanno a che vedere con la durezza o meno del rapporto.